

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2093-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI*il 13 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1676)***MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***il 4 novembre 2015*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D'ALIA)

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 novembre 2015*

(Relatori: BRATTI e BORGHI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2093-B. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2093-B. L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 15 dicembre 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2093-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 11 settembre 2014;

rilevato in via preliminare che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati, sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato;

osservato, sempre in via preliminare, che esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca due disposizioni di delega al Governo (articoli 70 e 76);

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta, nella sua mole ulteriormente arricchita a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, un contenuto sostanzialmente omogeneo, recando disposizioni esclusivamente riferite alla materia ambientale, per lo più finalizzate a promuovere misure di *green economy* ed il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

correttamente il disegno di legge utilizza generalmente la tecnica della novellazione. Fanno eccezione: l'articolo 7, commi da 1 a 3, che pone il divieto di immissione dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, facendo sistema con la legge n. 157 del 1992, nel cui ambito tali disposizioni dovrebbero essere collocate; l'articolo 26, sui fertilizzanti correttivi, che integra in modo non testuale il decreto legislativo n. 75 del 2010; l'articolo 53, che interviene in materia di materiali litoidi, precisando in quali casi essi siano assoggettati alla normativa sulle attività estrattive, senza tuttavia specificare a quali disposizioni nell'ambito di tale normativa si intenda fare riferimento e senza inserire tale disciplina in un adeguato contesto normativo; l'articolo 73, che, nell'escludere taluni impianti alimentati da gas combustibili dall'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili dei quali l'articolo 285 del cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) prescrive il rispetto, non effettua un opportuno coordinamento con tale articolo, e, infine, l'articolo 75 che, intervenendo sui diritti integrali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), integra in maniera non testuale l'articolo 8-*quinquies* della legge n. 150 del 1992;

ulteriori questioni di coordinamento si pongono: all'articolo 6, comma 3, che novella l'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del

1991, indicando, tra le isole presso le quali è consentita l'istituzione di parchi marini o di riserve marine, l'isola di Pantelleria, che risulta però già contemplata dalla lettera *i*) dell'articolo novellato; all'articolo 32, comma 1, ove la lettera *d*), formulata in termini di novella all'articolo 205 del cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), integra in realtà i contenuti dell'articolo 181, comma 1, lettera *a*), del medesimo codice; all'articolo 37, comma 1, che prevede l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale, novellando l'articolo 208 del cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, piuttosto che l'articolo 1, commi da 641 a 668, della legge n. 147 del 2013, che disciplina la tassa sui rifiuti;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

in due circostanze si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di un regolamento ministeriale: ciò si riscontra all'articolo 55, comma 1, ultimo periodo, ove si affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità per l'attuazione dell'istituendo Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e all'articolo 61, comma 1, ove si assegna invece ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato all'esito di una complessa procedura che vede la proposta del Ministro di settore, il concerto del Ministro dello sviluppo economico e l'intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei principi e criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. A tale proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente evidenziato che un siffatto ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente di natura politica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

all'articolo 12, al comma 1, lettera *c*), il disegno di legge prevede inoltre l'adozione di un atto atipico al quale sembra affidare compiti di normazione secondaria: in particolare, si prevede l'adozione di una specifica « scheda » da parte del Ministro dello sviluppo economico, per l'individuazione delle condizioni, delle modalità e della misura per l'assegnazione di titoli di efficienza energetica ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC; all'articolo 21, comma 1, si prevede invece l'adozione di un atto, denominato « schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale » senza che siano precisati lo strumento normativo deputato a tale adozione, i soggetti competenti e i termini entro i quali deve essere adottato;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il disegno di legge, all'articolo 15, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo

n. 28 del 2011, che dispone che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 si applichi il regime di incentivazione precedente alla riforma operata dal medesimo decreto legislativo, precisando che, per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola, il citato articolo 25, comma 1, si interpreti nel senso che, al 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. In proposito, si ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che «*deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo*»;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

all'articolo 4, il disegno di legge reca un'organica riforma dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in relazione alla quale si pongono talune questioni applicative; in particolare: il comma 6 non prevede un termine per l'adozione del decreto ministeriale di nomina del consiglio di amministrazione; il comma 7 definisce gli atti che il consiglio di amministrazione dovrà adottare in sede di prima applicazione della riforma, senza individuare le funzioni che gli sono attribuite a regime; i commi 9 e 11 prevedono entrambi l'adozione di due decreti ministeriali, sulla base di diverse procedure, i cui oggetti sembrano tuttavia sovrapporsi, in quanto il primo è preordinato all'individuazione della dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, sulla base del principio dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della spesa, laddove il comma 11 – nel quadro di un non meglio precisato «*complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca*» – è volto all'individuazione delle risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle «*previste attività*»; infine, il comma 12 dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 257 del 2003, (recante la disciplina del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, che trova oggi ancora applicazione), «*a decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7*», piuttosto che dall'entrata in vigore nel nuovo sistema normativo come definito dai suddetti atti;

sul piano della formulazione del testo, inoltre, alcune rubriche (ad esempio, agli articoli 2, 4, 7, 60 e 62) non corrispondono in modo puntuale ai contenuti dei relativi articoli; la rubrica dell'articolo 15 si limita invece a dar conto della presenza, nell'articolo, di una disposizione di interpretazione autentica, senza precisarne l'oggetto;

il disegno di legge reca infine disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio: in particolare, l'articolo 4, comma 1, capoverso 8 richiama i

« principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge », laddove l'articolo 12, comma 1, lettera c), richiama genericamente i « decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 12, comma 1, lettera c), capoverso 2-*bis*, si specifichi a quale strumento normativo si intende fare riferimento con l'espressione « specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico »;

all'articolo 21, comma 1, si specifichi da quali soggetti ed entro quali termini dovrebbe essere approvato « lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti » e in quali rapporti, anche temporali, esso si verrebbe a porre rispetto al regolamento che, in base al terzo periodo, dovrebbe definirne le « modalità di funzionamento »;

agli articoli 55, comma 1, ultimo periodo, e 61, comma 1, che prevedono l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista ad un regolamento ministeriale adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novelle alle medesime;

per quanto detto in premessa, all'articolo 4:

a) al comma 6, si dovrebbe prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale di nomina del consiglio di amministrazione dell'ENEA;

b) al comma 7, si dovrebbero individuare le funzioni attribuite a regime al consiglio di amministrazione;

c) al comma 8, si dovrebbe meglio precisare la normativa alla quale si fa rinvio;

d) si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute ai commi 9 e 11;

e) infine, allo scopo di evitare una *vacatio legis* o la necessità di una proroga, al comma 12 si dovrebbe disporre che l'abrogazione del decreto legislativo n. 257 del 2003 abbia luogo al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema normativo, come delineato dal comma 7, piuttosto che alla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti dal comma in questione;

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, comma 3, lettera *ee-septies*), si dovrebbe espungere il riferimento all'isola di Pantelleria;

all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), capoverso comma *2-bis*, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio;

si dovrebbero riformulare le novelle contenute agli articoli 32, comma 1, e 37, comma 1, nei termini indicati in premessa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute all'articolo 38, che prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI), con le disposizioni recate dall'articolo 37, che prevede l'applicazione, non solo eventuale, di riduzioni della medesima tassa in favore delle utenze domestiche e non domestiche che effettuino il compostaggio aerobico individuale;

si dovrebbero infine coordinare le disposizioni contenute all'articolo 53 – che assoggetta i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni alla normativa sulle attività estrattive – con quelle contenute all'articolo 28, che esclude invece i residui di lavorazione di materiali lapidei dalla definizione di « materiali di scavo ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali »;

sottolineato che l'articolo 4, disciplina l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) e

la gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

rilevato, al riguardo, che il comma 6 del citato articolo 4 non indica la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale di nomina del Consiglio di amministrazione di ENEA;

evidenziato che il comma 7 del medesimo articolo 4 stabilisce che il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e osservato, altresì, che il comma 8 prevede che il Ministro svolge il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili, sentiti, per le parti di competenza, i Ministri interessati;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di chiarire il combinato disposto delle due norme citate dalle quali sembrerebbe discendere che il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri competenti, svolge il controllo di legittimità e di merito sui medesimi atti – schema di statuto e regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale – la cui adozione rientra nella sua titolarità;

evidenziato che il contenuto del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente » attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure quali la disciplina delle aree marine protette, degli impianti termici civili e della gestione dei rifiuti;

osservato che, relativamente a singole disposizioni o a specifici ambiti del disegno di legge rilevano, inoltre, le materie « ordinamento civile » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » attribuite alla competenza legislativa esclusiva ai sensi delle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione nonché le materie concernenti il governo del territorio e l'istruzione di competenza concorrente Stato – regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordata, altresì, relativamente agli articoli che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, la sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007 che ha ricondotto i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici a un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale – tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo

117 della Costituzione –, evidenziandone, in particolare, la trasversalità degli interventi;

sottolineato che alcuni articoli del disegno di legge, infine, investono ambiti che coinvolgono la competenza legislativa delle regioni e rilevato, in particolare, che all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, è prevista l'adozione di linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire l'adozione nelle scuole di un *mobility manager*, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa e di valorizzare l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali;

evidenziato, al riguardo, che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Unificata, considerato che la disposizione di cui al citato articolo 5, comma 6, investe anche la materia del trasporto locale, di competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, commi 7 e 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il combinato disposto delle due norme citate dalle quali sembrerebbe discendere che il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri competenti, svolge il controllo di legittimità e di merito sui medesimi atti – schema di statuto e regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale – la cui adozione rientra nella sua titolarità;

b) all'articolo 5, comma 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Unificata per le ragioni evidenziate in premessa.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali »;

rilevato come nel corso dell'*iter* parlamentare del disegno di legge siano state in parte accolte le condizioni e osservazioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione Finanze durante l'esame in prima lettura del provvedimento;

considerata l'opportunità di giungere in tempi rapidi all'approvazione definitiva di tale importante intervento legislativo, da più di un anno e mezzo all'esame del Parlamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, nelle sedute del 1° e 2 dicembre 2015, il testo del disegno di legge C. 2093-B recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali », approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

considerato che l'articolo 184 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha abrogato il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, richiamato, con riferimento agli articoli 36, 38 e 46, all'articolo 54, comma 1, lettera *b*), n. 2), capoverso 2. (L), lettera *a*) del provvedimento in esame;

ritenuto opportuno riferire le suddette disposizioni abrogate a quelle corrispondenti del vigente decreto legislativo n. 42 del 2004;

ritenuto altresì opportuno prevedere che la nuova figura del *mobility manager*, di cui all'articolo 5, comma 6, sia presente non

presso ciascuna istituzione scolastica, bensì a livello di reti di scuole o di ambiti territoriali scolastici, in linea con quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire le disposizioni di cui agli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, richiamate all'articolo 54, comma 1, lettera *b)*, n. 2), capoverso 2. (L), lettera *a)* del provvedimento in esame, alle corrispondenti disposizioni del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, in particolare, agli articoli 23, 33, e 39;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la nuova figura del *mobility manager*, di cui all'articolo 5, comma 6, sia presente non presso ciascuna istituzione scolastica, bensì a livello di reti di scuole o di ambiti territoriali scolastici, in linea con quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

premesso che:

il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera il 13 novembre 2014, è stato, nel corso dell'esame in seconda lettura da parte del Senato, oggetto di numerose modifiche e integrazioni;

per quanto concerne i profili di specifica competenza della IX Commissione, l'articolo 1 prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato; nel testo trasmesso dal Senato è stato opportunamente introdotto l'obbligo per il proprietario

del carico di munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave, che è tenuto ad esibirla insieme alla restante documentazione di bordo in caso di controlli;

l'articolo 5, già presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevede misure per incentivare la mobilità sostenibile; tali disposizioni sono state integrate in più punti dal Senato, che ha precisato che lo stanziamento di 35 milioni di euro per finanziamenti di progetti degli enti locali rivolti alla promozione della mobilità sostenibile possa essere destinato anche a iniziative di *pedibus* e di *car-sharing*; è stato inoltre previsto che nel sito *web* del Ministero dell'ambiente sia predisposta una sezione denominata « mobilità sostenibile », nella quale siano inseriti e tracciati i finanziamenti in questione;

al medesimo articolo 5, nel corso dell'esame presso il Senato, sono state introdotte ulteriori disposizioni; in particolare il comma 3 prevede un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 alla regione Emilia-Romagna per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso inserito nel corridoio europeo Eurovelo 7; i commi 4 e 5 intervengono sulla disciplina, a fini assicurativi, del cosiddetto infortunio *in itinere*, inserendovi il riferimento all'uso del velocipede; il comma 6 prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole della figura del *mobility manager* scolastico, individuandone i compiti;

l'articolo 20, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che nei semafori le lampade ad incandescenza siano sostituite con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED;

l'articolo 27, che prevede l'individuazione dei porti marittimi nei quali avviare operazioni di raggruppamento e di gestione di rifiuti, è stato integrato nel corso dell'esame da parte del Senato nel senso di prevedere che i rifiuti in questione possano essere raccolti anche durante le attività di gestione delle aree marine protette e nel senso di inserire anche gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma finalizzati all'individuazione dei porti dove le operazioni previste dall'articolo saranno effettuate;

in relazione alle previsioni dell'articolo 27 si segnala l'esigenza che l'individuazione dei porti debba comunque essere effettuata in coerenza con le linee di programmazione indicate nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le misure attuative del Piano stesso;

l'articolo 33, introdotto dal Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire un contributo di sbarco, in sostituzione dell'imposta di soggiorno;

l'articolo 64, già presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevede che gli operatori che intendano installare infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS siano tenuti a versare un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte delle amministrazioni locali competenti a effettuare i controlli; nel corso dell'esame presso il Senato tali disposizioni sono state integrate nel senso di prevedere che il contributo è dovuto soltanto a condizione che il parere sia reso nel termine di trenta giorni previsto dalla legge;

riguardo alle suddette disposizioni, pur ritenendo condivisibile la precisazione inserita dal Senato, appare opportuno evidenziare, come già segnalato nel parere approvato dalla IX Commissione nel corso dell'esame in prima lettura, che la previsione di un contributo a carico degli operatori potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto alle attività di installazione di infrastrutture e di realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga; si rileva pertanto l'opportunità di adottare in altra sede tutte le iniziative utili ad evitare che si produca un simile effetto disincentivante;

l'articolo 78, introdotto dal Senato, interviene sulla normativa relativa all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), modificando i possibili utilizzi di tale materiale e le caratteristiche delle strutture di destinazione, nonché disciplinando le modalità con cui è possibile giungere all'esclusione delle aree interessate dai dragaggi dal perimetro del SIN, nel caso in cui i materiali risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di riferimento stabiliti in conformità ai criteri dettati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire finanziamenti destinati in modo specifico al recupero, per uso ciclopedonale, di tracciati ferroviari dismessi, come il finanziamento di cui al comma 3 dell'articolo 5, nell'ambito di una normativa rivolta a definire una politica generale e coerente di recupero e valorizzazione, a fini di promozione della mobilità sostenibile, dei tracciati ferroviari dismessi e di attribuzione delle relative risorse, anche in considerazione delle disposizioni inserite al riguardo nel disegno di legge di stabilità 2016, all'esame della Camera, nonché nelle proposte di legge sulla materia attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

b) sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la destinazione di specifiche risorse alla valorizzazione dei

tracciati ferroviari che attraversano territori di particolare pregio ambientale, culturale e archeologico, da utilizzarsi anche a fini turistici;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità, in considerazione del livello di dettaglio tecnico delle disposizioni di cui all'articolo 20, richiamate in premessa, di sopprimere tali disposizioni, per trasferirle in una fonte di rango non legislativo.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che il processo riorganizzativo dell'Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, così come definito nel testo modificato dal Senato, sia subordinato ad una completa rifocalizzazione tematica dell'ente da realizzarsi in tempi rapidi e che si preveda opportunamente, nelle condizioni attuali, il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La Commissione XI,

esaminato per quanto di competenza, il testo del disegno di legge Atto Camera n. 2093-B, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il conteni-

mento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

considerato che l'articolo 4, come modificato dal Senato, ha introdotto modifiche alla disciplina dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), recata dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, con particolare riferimento all'organizzazione dell'Agenzia;

osservato che l'articolo 5, comma 6, del testo approvato dal Senato prevede l'adozione di specifiche linee guida nazionali per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici della figura del *mobility manager* scolastico, al quale è attribuito, in particolare, il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;

rilevato che l'articolo 56, introdotto dal Senato, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 alle imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, nonché l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2093-B Governo, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* » e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse materiali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

rilevato positivamente che tra i compiti del *mobility manager* scolastico, introdotto con le disposizioni di cui all'articolo 5, rientra quello di segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili;

apprezzato che all'articolo 9 sono stati recepiti i rilievi espressi dalla nostra Commissione, nel corso dell'esame in prima lettura, in

relazione alla valutazione di impatto sanitario, per i progetti di impianti energetici con potenza termica superiore a 300 MW;

valutata favorevolmente l'inclusione delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni di promozione sociale tra i soggetti che possono stipulare accordi e contratti di programma per l'erogazione degli incentivi all'acquisto di prodotti derivanti da materiale « post consumo » di cui all'articolo 23;

segnalata l'inclusione dell'Istituto superiore di sanità nella disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale e al risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 31;

evidenziato che l'articolo 44 prevede il rispetto delle direttive europee nel settore dei rifiuti attraverso l'adozione da parte di regioni ed enti locali di ordinanze contingibili e urgenti per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute;

sottolineato che l'articolo 56 introduce un credito d'imposta per le imprese che effettuano interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive e istituisce un Fondo per la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto;

condiviso l'intento di assicurare l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali agli utenti in condizioni economico-sociali disagiate previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 60;

rilevata l'istituzione del Comitato per il capitale naturale al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi economici, ambientali e sociali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per la parte di competenza, il testo del disegno di legge C. 2093-B, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » come risultante dagli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica;

preso atto che gli articoli 7, 13, 15, 21, 25, 26, 27, 37, 39, 65, 69, 70, 74 e 75 contengono disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sul settore agricolo;

ritenuto che tali disposizioni sono in grado di avere un'incidenza positiva per uno sviluppo ecosostenibile dell'attività di produzione primaria e di gestione della risorsa acquatica;

considerata positivamente la previsione normativa di cui all'articolo 13, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica alla realizzazione di processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, per la quale i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili;

preso atto con particolare favore che l'articolo 27 prevede che il Ministro dell'ambiente possa individuare i porti marittimi dotati di siti idonei dove raggruppare i rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, tra l'altro, con le imprese ittiche;

considerato, comunque, che permangono talune questioni irrisolte o affrontate in modo parzialmente diverso da quanto ritenuto necessario per il settore;

ritenuto, in particolare, che l'articolo 7, in materia di divieto di immissione e foraggiamento dei cinghiali sul territorio nazionale avrebbe potuto essere formulato senza prevedere un'eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, considerato che difficilmente potrà essere assicurata una precisa delimitazione con le altre aree non recintate, con pericolo di invasione e danneggiamento dei terreni coltivati;

considerato, altresì, che non appare definitivamente risolta la questione che dovrebbe escludere dalla nozione di rifiuto ai fini del loro trasporto, gli sfalci, le potature e gli altri materiali provenienti dalla potatura di aree verdi quali giardini e parchi e destinati alla produzione di energia come biogas e biomasse;

considerato, inoltre, che l'articolo 25, con una modifica introdotta dal Senato, amplia la categoria degli ammendanti, riconducendo nel novero i prodotti assorbenti per la persona definiti « compostabili » che hanno ottenuto la certificazione UNI EN 13432:2002, potenzialmente nocivi, e, se utilizzati negli ammendanti, capaci di entrare nel ciclo delle coltivazioni agricole con grave peggioramento della qualità del *compost* e conseguenti potenziali rischi per la salute;

ritenuto, altresì, che l'articolo 29, comma 6, prevede che gli imprenditori agricoli possano delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo, non tenendo conto che l'articolo 193, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n.152 del 2006 non considera come trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola;

considerato, infine, opportuno, in un'ottica di semplificazione degli oneri gravanti sulle imprese, prevedere la possibilità che l'iscrizione al CONAI possa avvenire per le imprese agricole e delle pesca attraverso le proprie organizzazioni di appartenenza, con un'estensione *erga omnes* a tutti gli associati dell'iscrizione stessa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 7 la facoltà concessa alle aziende faunistico-venatorie ed alle aziende agriturismo-venatorie adeguatamente recintate di poter allevare e foraggiare i cinghiali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che il trasporto di sfalci e delle potature derivanti dalla potatura di parchi e giardini pubblici e privati non è considerato rifiuto ai fini del trasporto degli stessi per il conferimento ad impianti per la produzione di biogas e di biomasse;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 25 la modifica introdotta dal Senato che ha incluso tra gli ammendanti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, in quanto capaci di entrare nel ciclo delle coltivazioni agricole con grave peggioramento della qualità del *compost* e conseguenti potenziali rischi per la salute; in subordine, valuti l'opportunità che tale disposizione trovi applicazione previa adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un regolamento volto a disciplinare i criteri per la certificazione della biodegradabilità dei rifiuti dei prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, i processi e le modalità di sanificazione di tali rifiuti;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 29, in quanto in contraddizione con quanto previsto dall'articolo 193, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non considera come trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una norma che permetta di semplificare l'adesione al CONAI da parte delle imprese agricole e della pesca, prevedendo che la loro iscrizione possa avvenire attraverso le proprie organizzazioni di appartenenza, con un'estensione *erga omnes* a tutti gli associati.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali »;

tenuto conto che l'articolo 25 prevede l'inclusione dei rifiuti in plastica compostabile – certificata secondo la norma tecnica UNI EN 13432:2002 tra i materiali ammendanti, ossia tra i fertilizzanti a cui si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 75 DEL 2010;

osservato che, per effetto di modifiche apportate dal Senato, l'articolo 25 comprende nell'ambito dei predetti rifiuti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario;

ritenuto che la disciplina europea sui rifiuti – prevista dalla Direttiva quadro 2008/98/CE – all'articolo 22 prevede che gli Stati membri adottino, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare: *a)* la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici; *b)* il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; *c)* l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici;

considerata l'opportunità che la Commissione europea effettui una valutazione dei requisiti e dei criteri di qualità per il composto che include anche i prodotti sanitari assorbenti, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente, e che a tal fine si subordini l'efficacia della disposizioni al positivo perfezionamento della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva UE 2015/1535,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la VIII Commissione, dopo l'articolo 25 ad inserire il seguente articolo:

« ART. 25-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 25 sono applicabili previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. ».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali », limitatamente alle parti modificate dal Senato;

richiamati i propri pareri espressi in data 17 settembre 2014 e 4 febbraio 2015;

considerato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle Regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle Regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;

rilevato altresì che:

appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della stessa, sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 5, comma 2, con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione,

da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse;

analogamente, all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, appare opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione delle linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire l'adozione nelle scuole di un *mobility manager*, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della stessa, sui due decreti ministeriali da esso previsti;

b) all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione delle linee guida per favorire l'adozione nelle scuole di un *mobility manager*.

